



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 2.8.2005
COM(2005)358 definitivo

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

**sull'applicazione dell'allegato X dello statuto
(regolamento n. 3019/1987 del Consiglio, del 5 ottobre 1987)
Anno 2004**

INTRODUZIONE

Ai sensi dell'articolo 101 bis dello statuto, fatte salve le altre disposizioni dello statuto, l'allegato X stabilisce le disposizioni particolari e derogatorie applicabili ai funzionari con sede di servizio nei paesi terzi.

Ai sensi dell'articolo 14 dell'allegato X, "la Commissione presenta ogni anno al Consiglio una relazione concernente l'applicazione del presente allegato e segnatamente la fissazione del tasso dell'indennità correlata alle condizioni di vita conformemente all'articolo 10".

Dal 1° gennaio 1988, la Commissione ha redatto quattordici relazioni riguardanti i periodi seguenti: ottobre 1987-dicembre 1988, 1989, 1990-1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997-1998, 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003.

CAPITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1: ASSUNZIONI

Al 31 dicembre 2004, 1008 funzionari/agenti temporanei prestavano servizio presso le delegazioni¹ (951 al 31 dicembre 2003).

Nel 2004, il loro numero:

– è stato aumentato di:

- 117 unità nel quadro della quarta fase della "deconcentrazione";
- 2 posti A per un rafforzamento provvisorio (India, Kenya).

– e ridotto di:

- 60 unità nel quadro dell'ampliamento;
- 2 unità nel quadro del regime di cessazione volontaria dal servizio.

Al 31 dicembre 2004, 896 di questi posti erano occupati nelle delegazioni. I 112 posti vacanti rappresentavano l'11,11% del personale, rispetto al 12,41% (118 posti vacanti) del 2003.

Nel 2004 sono state effettuate o avviate numerose assunzioni esterne: 33 vincitori di concorso, 1 trasferimento interistituzionale dal Parlamento europeo e 5 agenti

¹ I posti di funzionario/agente temporaneo presso le delegazioni comprendono: a) la dotazione ufficiale del Servizio esterno (982 posti per il 2004); b) i prestati per azioni specifiche e mirate (4 posti); c) i posti messi a disposizione dalle Direzioni generali non appartenenti al gruppo RELEX (22 posti al 31.12.2004). Tali posti continuano a figurare nella tabella dell'organico della DG di appartenenza ma vengono finanziati interamente o in parte mediante il bilancio del Servizio esterno.

temporanei. Al 31 dicembre 2004 erano in corso le procedure di assunzione di quattro agenti temporanei.

ARTICOLO 2: MOBILITÀ

Rotazione

L'esercizio di rotazione 2004 ha riguardato 196 funzionari (140 nel 2003) iscritti nell'elenco di rotazione e ha comportato:

- 60 trasferimenti fra delegazioni (40 nel 2003);
- 89 trasferimenti fra una delegazione e la sede (65 nel 2003);
- 15 cessazioni dal servizio (7 nel 2003);
- 32 funzionari rimasti nelle rispettive sedi di servizio (28 nel 2003).

Il criterio dell'alternanza delle assegnazioni tra delegazioni e sede centrale ha comportato:

- 89 trasferimenti fra una delegazione e la sede (65 nel 2003);
- 94 trasferimenti sede - delegazione (63 nel 2003).

Nel quadro dell'esercizio di rotazione 2004 vi sono stati in tutto 258 trasferimenti (175 nel 2003).

Ridistribuzione

Sono stati ridistribuiti due posti:

- 1 posto A è stato trasferito dalla Costa d'Avorio alla Liberia;
- 1 posto "floater" B (funzionario della sede centrale che presta aiuto di emergenza alle delegazioni in difficoltà) è stato trasformato in posto di capo amministrazione (Arabia Saudita).

ARTICOLO 3: RIQUALIFICAZIONE

Nel 2004, le decisioni relative alla riqualificazione hanno riguardato 57 funzionari dei Servizi esterni riassegnati alla sede centrale in una Direzione generale del gruppo Relazioni esterne nel quadro della politica di rotazione.

CAPITOLO 2: OBBLIGHI

ARTICOLO 4: ESERCIZIO DELLE FUNZIONI NEL LUOGO DI ASSEGNAZIONE

Questo articolo non richiede commenti particolari.

ARTICOLO 5: ALLOGGIO

Alla fine del 2004, la DG Relazioni esterne ha completato i lavori relativi alle norme in materia di alloggio applicabili nei paesi terzi. Tutte le delegazioni (esclusa Cuba) dispongono ormai di norme per l'affitto di alloggi nel paese ospitante. Nel contempo, le responsabilità amministrative sono state trasferite alle delegazioni.

CAPITOLO 3: CONDIZIONI DI LAVORO

ARTICOLI 6, 7 E 9: CONGEDO ANNUALE

I funzionari con sede di servizio in un paese terzo continuano ad adoperarsi per utilizzare i giorni a cui hanno diritto e ridurre il numero di giorni riportati, attenendosi in tal modo alle raccomandazioni della sede. Occorre tuttavia tenere conto del fatto che il processo di deconcentrazione e decentramento amministrativo, sebbene accompagnato da un aumento del personale, nell'immediato ha comportato un carico di lavoro supplementare che, in una certa misura, ha impedito ai funzionari di prendere il numero di giorni di congedo desiderato.

La tabella seguente indica che su 815 funzionari la percentuale di riporti superiori a 14 giorni è aumentata rispetto all'esercizio precedente (47,12% rispetto al 43,56%), come pure quella dei riporti compresi tra 36 e 50 giorni (5,89% rispetto al 4,95%). Si è constatato un aumento anche nel caso dei riporti compresi tra 50 et 70 giorni: 3,44% nel 2004 rispetto all'1,41% del 2003.

Situazione dei riporti di congedi annuali		
Numero di funzionari	Riporti 2002/2003	Riporti 2003/2004
Meno di 14 giorni	399	431
	56,44%	52,88%
Più di 14 giorni	308	384
	43,56%	47,12%
Tra 14 e 35 giorni	253	298
	35,79%	36,56%
Tra 36 e 49 giorni	35	48
	4,95%	5,89%
Tra 50 e 70 giorni	10	28
	1,41%	3,44%
Più di 70 giorni	10	10
	1,41%	1,23%
<i>Totale dei funzionari</i>	<i>707</i>	<i>815</i>

ARTICOLI 8 E 9 PAR. 2: CONCESSIONE IN VIA ECCEZIONALE DI UN CONGEDO PER RIPOSO

Nel quadro del consueto esercizio annuale, il 25 marzo 2004 la Commissione ha deciso di concedere in via eccezionale congedi di riposo relativi all'esercizio 2004 solo per le sedi di servizio in cui le condizioni di vita sono state giudicate "particolarmente disagiate" in base ai parametri utilizzati per fissare annualmente l'indennità correlata alle condizioni di vita, e per le sedi di servizio dichiarate "in crisi".

La rigorosa applicazione delle condizioni di cui all'articolo 8 dell'allegato X ha comportato la concessione di questo diritto a 30 sedi di servizio nel 2004 (cfr. l'allegato I), rispetto a 24 sedi nel 2003. Per le sedi in crisi, il diritto è concesso proporzionalmente alla durata effettiva della crisi.

CAPITOLO 4: REGIME PECUNIARIO E VANTAGGI SOCIALI

SEZIONE 1: REGIME PECUNIARIO E ASSEGNI FAMILIARI

ARTICOLO 10 PAR. 1: INDENNITÀ CORRELATA ALLE CONDIZIONI DI VITA

Il 12 febbraio 2004, la Commissione ha adottato i tassi dell'indennità correlata alle condizioni di vita per l'esercizio 2004. Tali tassi figurano nella tabella dell'allegato II.

- 1 aumento (da 10 a 15%): Argentina;
- 1 aumento (da 25 a 35%): Costa d'Avorio;
- 7 nuove sedi di servizio: Armenia (35%), El Salvador (25%), Honduras (25%), Kirghizistan (35%), Nuova Zelanda (10%), Tagikistan (35%), Yemen (35%).

In seguito all'entrata in vigore, il 1° maggio 2004, della modifica dello statuto, l'ICV viene fissata in base alla scala seguente: 10, 15, 20, 25, 30, 35 e 40%. L'applicazione automatica delle nuove forcelle della versione modificata dell'articolo 10 ha comportato un aggiornamento dei tassi dell'ICV per l'esercizio 2004 con effetto al 1° maggio 2004. I nuovi tassi figurano all'allegato III:

- 9 aumenti (da 25 a 30%): Capo Verde, Etiopia, India, Laos, Mozambico, Sri Lanka, Tanzania, Vietnam e Zambia;
- 9 diminuzioni (da 35 a 30%): Albania, Burkina Faso, Cambogia, Gibuti, Guyana, Haiti, Indonesia, Mali e Pakistan;
- 8 aumenti (da 35 a 40%): Afghanistan, Bangladesh, Rep. Centrafricana, Liberia, Papua Nuova Guinea, Sierra Leone, Sudan e Ciad.

Si è proceduto altresì a un'operazione intermedia, con effetto al 1° luglio 2004, (decisione AIPN del 25 novembre 2004), per le seguenti sedi di servizio:

- 1 aumento (da 15 a 20%): Malaysia;
- 2 aumenti (da 20 a 25%): Arabia Saudita e Bolivia;
- 1 aumento (da 25 a 30%): Nepal;
- 2 aumenti (da 30 a 35%): Guyana e Haiti.

ARTICOLO 10 PAR. 2: INDENNITÀ COMPLEMENTARE

Nel 2004, conformemente alle decisioni della Commissione e dell'AIPN, è stata versata un'indennità complementare ai funzionari in servizio nei seguenti paesi:

Delegazione	Data di entrata in vigore	Indennità (%)	Numero di funzionari interessati
Haiti (Port-au-Prince)	Il 24.2.2004	5	3
	Dal 25.2.2004 al 17.3.2004	10	
	Dal 18.3.2004 al 22.3.2004	5	
Arabia Saudita (Riyad)	Dal 16.7.2004	5	1
Costa d'Avorio (Abidjan)	Il 7.11.2004	5	8
	Dall'8.11.2004	10	

ARTICOLI 11 E 12: MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI

Per quanto riguarda la moneta di pagamento delle retribuzioni nel 2004, le percentuali medie in relazione ai funzionari interessati sono le seguenti:

- il 76% ha optato per il pagamento dello stipendio in euro in virtù dell'articolo 11 dell'allegato X dello statuto;
- il 21% ha chiesto il pagamento di una parte della retribuzione in moneta locale; di questi, il 32% ha chiesto il massimo previsto dalle direttive interne relative all'articolo 12 dell'allegato X dello statuto (80%) e gli altri hanno optato per percentuali oscillanti fra il 15 e il 64%;
- infine, il 3% ha chiesto, sulla base dei documenti giustificativi necessari, il pagamento di una parte della retribuzione in una moneta diversa da quella della sede di servizio, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dell'allegato X dello statuto (Angola, Georgia, Kazakistan, Repubblica democratica del Congo e Ucraina).

ARTICOLO 13: COEFFICIENTI CORRETTORI

Il 5 ottobre 2004, il Consiglio ha adottato il regolamento n. 1785/2003² che stabilisce i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2004 e, il 4 febbraio 2005, il regolamento n. 257/2004³ che stabilisce i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° luglio 2004 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi.

² GU L 317 del 16.10.2004, pag. 1.

³ GU L 46 del 17.2.2005, pag. 1.

Inoltre, il 4 giugno 2004⁴, la Commissione ha approvato la decisione che adegua i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° agosto, 1° settembre, 1° ottobre, 1° novembre e 1° dicembre 2003 e il 22 dicembre 2004⁵ la decisione che adegua i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° febbraio, 1° marzo, 1° aprile, 1° maggio e 1° giugno 2004 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi.

Nel 2004, la DG Relex ed Eurostat hanno raggiunto un accordo su una procedura per la fissazione dei coefficienti correttivi che consiste, da un lato, nel migliorare il controllo temporale dei coefficienti correttivi nei paesi in cui il costo della vita è relativamente alto (riducendo così la frequenza degli studi di comparazione geografica, che sono più onerosi) e, dall'altro, nell'utilizzare fonti alternative attendibili (come l'ONU) per controllare i coefficienti correttivi dei paesi in cui il costo della vita è strutturalmente inferiore a quello di Bruxelles (con ulteriori risparmi).

In seguito a tale accordo, la dotazione finanziaria del periodo 2005-2009 è stata riportata al livello di una dotazione annua di inizio applicazione dell'allegato X.

ARTICOLO 15: INDENNITÀ SCOLASTICA

L'importo globale pagato per le indennità scolastiche per l'anno scolastico 2003/2004 è pari a 2.474.791,35 euro. Occorre correggere l'importo indicato nella relazione 2003, pari a 2.558.938,95 euro e non a 4.371.421,80 euro.

È stato mantenuto il sistema di concessione di anticipi sull'indennità scolastica per i funzionari che devono fare fronte a oneri scolastici particolarmente elevati. Tutti gli anticipi concessi per l'anno scolastico 2003/2004 sono stati regolarizzati entro i termini previsti.

L'aumento generale delle tasse scolastiche in alcune delegazioni ha indotto la Commissione ad autorizzare il superamento del massimale, segnatamente nel caso di Giappone, Washington e New York.

Tali superamenti, tuttavia, sono stati autorizzati in via eccezionale soltanto per gli alunni che frequentano, presso la sede di servizio del funzionario, una scuola internazionale che rilasci diplomi di maturità europei/internazionali, al fine di garantire una continuità scolastica. Inoltre, sempre in base al principio di continuità degli studi, anche sei funzionari impegnati in attività di riqualificazione, contemplati dall'allegato X, hanno potuto beneficiare del superamento del massimale per l'anno scolastico 2003/2004. L'importo complessivo pagato per il superamento del massimale per l'anno scolastico 2003/2004 ammonta a 271.110,40 euro.

⁴ GU L 207 del 10.6.2004, pag. 13.

⁵ GU L 396 del 31.12.2004, pag. 49.

ARTICOLO 16: INDENNITÀ DI PRIMA SISTEMAZIONE E DI NUOVA SISTEMAZIONE

L'importo complessivo versato per le indennità di prima sistemazione (per i funzionari trasferiti dalla sede a una delegazione o da una delegazione ad un'altra) e di nuova sistemazione (per i funzionari in delegazione che cessano definitivamente il servizio) ammonta, per il 2004, a 2.440.382,86 euro (2.766.468,64 euro nel 2003).

Il calo dei pagamenti effettuati nel 2004, nonostante l'aumento dei movimenti di personale, è dovuto in parte al fatto che l'unità non concede più anticipi sulle spese di sistemazione dall'entrata in vigore della riforma, il 1° maggio 2004.

Detto importo è ripartito come segue:

- Indennità di prima sistemazione
 - 1.862.217,30 euro per i pagamenti effettuati in Belgio,
 - 165.501,41 euro per i pagamenti in moneta locale nella sede di servizio dei funzionari, previa applicazione della parità economica (coefficiente correttore e relativo tasso di cambio).
- Indennità di nuova sistemazione
 - 105.536,64 euro per la sistemazione in Belgio,
 - 310.127,51 euro per i pagamenti in moneta locale nel paese di nuova sistemazione del funzionario, con applicazione della parità economica.

SEZIONE 2: REGOLE RELATIVE AL RIMBORSO DELLE SPESE

ARTICOLO 17: RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASLOCO DEL MOBILIO E DELLE SPESE REALI DI SISTEMAZIONE SOSTENUTE DAI FUNZIONARI CHE NON DISPONGONO PIÙ NELLA STESSA SEDE DI SERVIZIO DI UN ALLOGGIO AMMOBILIATO MESSO A DISPOSIZIONE DALL'ISTITUZIONE

Nel 2004 questo articolo non è stato applicato.

ARTICOLO 18: ALLOGGIO PROVVISORIO

Nel 2004 sono state prese 284 decisioni⁶ di autorizzazione di alloggio provvisorio (187 nel 1998, 163 nel 1999, 195 nel 2000, 184 nel 2001, 318 nel 2002 e 270 nel 2003).

⁶ Sulla base di 103 risposte ricevute dalle delegazioni.

ARTICOLO 19: VETTURA DI SERVIZIO/INDENNITÀ CHILOMETRICA

In attesa che siano approvate le nuove norme per il parco veicoli, restano d'applicazione le regole relative all'uso dei veicoli, che risalgono al 1996 e sono state rivedute nel 1998.

L'importo dell'indennità chilometrica è rimasto invariato (0,26 euro/km e 0,36 euro/km per i fuoristrada).

ARTICOLO 20: SPESE DI VIAGGIO CONNESSE CON I CONGEDI PER RIPOSO

Le spese di viaggio relative ai congedi di riposo sono state rimborsate sulla base della distanza tra la sede di servizio e la località fissata dalla Commissione per il congedo. In caso di deroga alla località del congedo di riposo, il rimborso è stato effettuato nei limiti del costo pertinente. Le spese effettuate nel 2004 sono state pari a 659.644 euro.

ARTICOLO 21: RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO DEGLI EFFETTI PERSONALI, TRASLOCO, CUSTODIA DEI MOBILI

Nel 2004 sono stati effettuati 415 traslochi (266 nel 1998, 237 nel 1999, 278 nel 2000, 324 nel 2001, 358 nel 2002 e 331 nel 2003) sulla base delle regole relative al trasloco degli effetti personali aggiornate nel 1997 e applicate dal 1998.

ARTICOLO 23: RIMBORSO DELL'AFFITTO AI FUNZIONARI CHE NON BENEFICIANO DI UN ALLOGGIO MESSO A DISPOSIZIONE DALL'ISTITUZIONE

Nel 2004⁷ l'articolo 23 è stato applicato in 31 casi (10 nel 1999, 8 nel 2000, 7 nel 2001, 31 nel 2002 e 40 nel 2003).

SEZIONE 3: PREVIDENZA SOCIALE

ARTICOLO 24, PAR. 3: RIMPATRIO PER MOTIVI SANITARI IN CASO DI URGENZA O DI ESTREMA URGENZA

Nel 2004, il servizio medico ha autorizzato 44 rimpatri per motivi sanitari: 40 riguardavano casi urgenti (le evacuazioni d'urgenza ammontano complessivamente a 68 poiché alcune persone che necessitavano di particolare assistenza sono state evacuate più volte) e 4 casi di estrema urgenza.

Il premio annuo SOS Air Ambulance è ammontato a 15.525 euro nel 2004.

⁷ Sulla base di 103 risposte ricevute dalle delegazioni.

ARTICOLO 25: ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DELLE PERSONE A CARICO DEL FUNZIONARIO

Nel 2004 sono stati presentati 5 fascicoli riguardanti infortuni nel quadro dell'assicurazione relativa alle persone a carico del funzionario.

ALLEGATO I

DETERMINAZIONE DEI DIRITTI A CONGEDI DI RIPOSO

(Articolo 8 dell'allegato X)

Data di decorrenza: 1° gennaio 2004

<i>A TITOLO DELLE INDENNITÀ CORRELATE ALLE CONDIZIONI DI VITA</i>		
Numero di giorni e periodi	Sede di servizio	Sede di riposo
15 giorni suddivisi al massimo in 3 periodi (ICV > 0 = 12 punti)	Afghanistan	Bruxelles (Belgio)
	Bangladesh	Phuket (Tailandia)
	Liberia	Dakar (Senegal)
	Papua Nuova Guinea	Darwin (Australia)
	Repubblica centrafricana	Libreville (Gabon)
	Sierra Leone	Dakar (Senegal)
	Sudan	Mombasa (Kenya)
	Ciad	Dakar (Senegal)
10 giorni suddivisi al massimo in 2 periodi (ICV = 11 punti)	Algeria	Casablanca (Marocco)
	Angola	Windhoek (Namibia)
	Armenia	Vienna (Austria)
	Congo	Libreville (Gabon)
	Georgia	Vienna (Austria)
	Guinea	Dakar (Senegal)
	Mauritania	Casablanca (Marocco)
	Niger	Libreville (Gabon)
	Repubblica democratica del Congo	Libreville (Gabon)
5 giorni in una sola volta (ICV = 10 punti)	Burundi	Mombasa (Kenya)
	Camerun	Libreville (Gabon)
	Costa d'Avorio*	Dakar (Senegal)
	Guinea Bissau	Dakar (Senegal)
	Isole Salomone	Brisbane (Australia)
	Kazakistan	Francoforte (Germania)
	Kirghizistan	Francoforte (Germania)
	Nigeria	Libreville (Gabon)
	Ruanda	Mombasa (Kenya)
	Tagikistan	Francoforte (Germania)
	Togo	Libreville (Gabon)
	Yemen	Dubai (Emirati arabi uniti)
* Vedi anche più oltre (supplemento concesso per la durata della crisi nel 2003).		
<i>A MOTIVO DI UNO STATO DI CRISI NEL 2004</i>		
Numero di giorni e periodi	Sede di servizio	Sede di riposo
15 giorni suddivisi al massimo in 3 periodi	Colombia (ICV = 6 punti, <u>Crisi = 11 mesi nel 2003</u>)	Miami (Stati Uniti)
10 giorni suddivisi al massimo in 2 periodi	Costa d'Avorio* (ICV = 10 punti, <u>Crisi = 9,5 mesi nel 2003</u>)	Dakar (Senegal)
5 giorni in una sola volta	Nulla	

ALLEGATO II

ELENCO DELLE SEDI DI SERVIZIO E DEI TASSI D'INDENNITÀ CORRELATI ALLE CONDIZIONI DI VITA (Articolo 10 dell'allegato X) Data di decorrenza: 1° gennaio 2004

35%	25%	20%	15%	10%	Nessuna indennità
Afghanistan	Benin	Ex Repubblica iugoslava Macedonia	Sudafrica	Australia	Canada
Albania	Capo Verde	Arabia Saudita	Argentina	Barbados	Cipro
Algeria	Cina	Bolivia	Botswana	Brasile	Stati Uniti (New York)
Angola	Cisgiordania e Gaza	Bosnia Erzegovina	Cile	Croazia	Stati Uniti (Washington)
Armenia	Colombia	Bulgaria	Costa Rica	Estonia	Malta
Bangladesh	Egitto	Corea del Sud	Hong Kong	Ungheria	Norvegia
Burkina Faso	El Salvador	Cuba	Giamaica	Lettonia	Svizzera
Burundi	Ecuador	Gabon	Giappone (Tokyo)	Lituania	
Cambogia	Eritrea	Israele	Giordania	Marocco	
Camerun	Etiopia	Lesotho	Libano	Maurizio	
Congo	Gambia	Messico	Malaysia	Namibia	
Costa d'Avorio	Ghana	Romania	Nuova Caledonia	Nuova Zelanda	
Gibuti	Guatemala	Serbia e Montenegro	Paraguay	Polonia	
Georgia	Honduras	Swaziland	Senegal	Repubblica dominicana	
Guinea	Figi	Siria	Singapore	Repubblica ceca	
Guinea Bissau	India	Thailandia	Taiwan	Slovacchia	
Guyana	Giappone (Naka)	Vanuatu	Turchia	Slovenia	
Haiti	Kenya	Zimbabwe		Trinidad e Tobago	
Isole Salomone	Laos			Tunisia	
Indonesia	Madagascar			Uruguay	
Kazakistan	Malawi				
Kirghizistan	Mozambico				
Liberia	Nepal				
Mali	Nicaragua				
Mauritania	Uganda				
Niger	Perù				
Nigeria	Filippine				
Pakistan	Russia				
Papua Nuova Guinea	Sri Lanka				
Repubblica centrafricana	Suriname				
Repubblica democratica del Congo	Tanzania				
Ruanda	Ucraina				
Sierra Leone	Venezuela				
Sudan	Vietnam				
Tagikistan	Zambia				
Ciad					
Togo					
Yemen					

ALLEGATO III

**ELENCO DELLE SEDI DI SERVIZIO
E DEI TASSI D'INDENNITÀ CORRELATI ALLE CONDIZIONI DI VITA
(Articolo 10 dell'allegato X)
Data di decorrenza: 1° maggio 2004**

40%	35%	30%	25%	20%	15%	10%	Nessuna indennità
Afghanistan	Algeria	Albania	Benin	Ex Repubblica iugoslava di Macedonia	Sudafrica	Australia	Canada
Bangladesh	Angola	Burkina Faso	Cina	Arabia Saudita	Argentina	Barbados	Stati Uniti (New York)
Liberia	Armenia	Cambogia	Cisgiordania e Gaza	Bolivia	Botswana	Brasile	Stati Uniti (Washington)
Papua Nuova Guinea	Burundi	Capo Verde	Colombia	Bosnia Erzegovina	Cile	Croazia	Norvegia
Repubblica centrafricana	Camerun	Gibuti	Egitto	Bulgaria	Costa Rica	Giordania	Svizzera
Sierra Leone	Congo	Etiopia	El Salvador	Corea del Sud	Hong Kong	Marocco	
Sudan	Costa d'Avorio	Guyana	Ecuador	Cuba	Giamaica	Maurizio	
Ciad	Georgia	Haiti	Eritrea	Gabon	Giappone (Tokyo)	Namibia	
	Guinea	India	Gambia	Israele	Libano	Nuova Zelanda	
	Guinea Bissau	Indonesia	Ghana	Lesotho	Malaysia	Repubblica dominicana	
	Isole Salomone	Laos	Guatemala	Messico	Nuova Caledonia	Trinidad e Tobago	
	Kazakistan	Mali	Honduras	Romania	Paraguay	Tunisia	
	Kirghizistan	Mozambico	Figi	Serbia e Montenegro	Senegal	Uruguay	
	Mauritania	Pakistan	Giappone (Naka)	Swaziland	Singapore		
	Niger	Sri Lanka	Kenya	Siria	Taiwan		
	Nigeria	Tanzania	Madagascar	Thailandia	Turchia		
	Repubblica democratica del Congo	Vietnam	Malawi	Vanuatu			
	Ruanda	Zambia	Nepal	Zimbabwe			
	Tagikistan		Nicaragua				
	Togo		Uganda				
	Yemen		Perù				
			Filippine				
			Russia				
			Suriname				
			Ucraina				
			Venezuela				

* Alcuni funzionari che continuano a prestare servizio nei nuovi Stati membri dopo l'adesione beneficeranno dell'ICV fissata prima dell'adesione durante un periodo transitorio non superiore a 15 mesi a decorrere dal 1° maggio 2004.